

NEWS #19.2020

PRESUNZIONI LEGALI DERIVANTI DAI PRELIEVI IN CONTANTI

ALCUNE MISURE DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

PRESUNZIONI LEGALI DERIVANTI DAI PRELEVAMENTI BANCARI IN CONTANTI

Si ricorda che dal punto di vista normativo, le movimentazioni finanziarie in uscita dai conti correnti dell'imprenditore, dei soci di Snc/Sas, socio o amministratore di Srl, sottoposti a verifica, non risultanti dalle scritture contabili dell'impresa e per le quali i contribuenti non ne indicano il beneficiario, sono poste a base delle rettifiche dichiarative o degli accertamenti dell'ufficio delle Entrate (sono considerati infatti, ricavi non fatturati), solo qualora si tratti di addebitamenti **“in contanti per importi superiori a Euro 1.000 giornalieri e, comunque, a Euro 5.000 mensili”**.

Pertanto si invitano i sig.ri Clienti a prestare molta attenzione alle movimentazioni in contanti sui propri conti correnti bancari e, se possibile, effettuarli sempre specificando l'origine (es. fattura n. x del ...) e i beneficiari in caso di prelievo (es. pagato supermercato, conservando lo scontrino).

ALCUNE MISURE DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI” DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

1. IDENTITA' E DOMICILIO DIGITALE E ACCESSO AI SERVIZI DIGITALI

Si confermano le modifiche finalizzate a semplificare e favorire l'accesso ai servizi della P.A. da parte di privati ed imprese. In particolare è disposto il seguente obbligo di utilizzo della sola forma elettronica nelle comunicazioni con la P.A.: dal **28/02/2021** le P.A. utilizzano solo le identità digitali/carte d'identità elettroniche per identificare i cittadini che accedono ai propri servizi on line.

Con DPCM sarà stabilita la data da cui decorre il medesimo obbligo di identità digitali per consentire l'accesso di imprese e professionisti ai propri servizi in rete.

Inoltre è disposto che nell'indice pubblico dei domicili digitali vengono ricompresi anche i domicili digitali “non ordinistici” (cioè non iscritti ad albi/ordini) che possono eleggere un domicilio digitale professionale e un diverso domicilio digitale personale

2. PIATTAFORMA PER LA NOTIFICA DIGITALE DEGLI ATTI DELLA P.A.

Si conferma quanto disposto con riguardo alle modalità di funzionamento della piattaforma digitale per la notifica di atti della P.A.

In particolare è confermato che ai fini della notifica di atti/provvedimenti/avvisi e comunicazioni, in

alternativa alle modalità individuate da altre disposizioni di legge, le P.A. possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale i corrispondenti documenti informatici.

Il concetto si applica anche in materia tributaria (es. avvisi bonari), nonché all'Agenzia della Riscossione.

3. RILASCIO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Si conferma l'intervento sulle procedure di verifica dell'identità dell'utente per il rilascio della firma elettronica avanzata, individuando 3 strumenti di identificazione per effettuare tale verifica: credenziali attribuite dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata; SPID e carta identità elettronica.

4. DOMICILIO DIGITALE PER IMPRESE

Si conferma l'obbligo per le imprese già costituite in forma societaria, di comunicare entro il 01/10/2020 al Registro Imprese, il proprio domicilio digitale, se non già comunicato in precedenza.

5. DOMICILIO DIGITALE PER I PROFESSIONISTI

Si conferma l'obbligo dei professionisti iscritti in albi ed elenchi di comunicare agli stessi il domicilio digitale e che l'omissione comporta l'assoggettamento del professionista alla diffida ad adempiere, entro 30gg, da parte del Collegio/Ordine di appartenenza.

6. DOMICILIO DIGITALE PER IMPRESE INDIVIDUALI

Si conferma l'erogazione di una sanzione amministrativa (da € 103 a € 1.032) per le imprese che inviano domanda di iscrizione al Registro Imprese senza aver comunicato il proprio domicilio digitale.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA: ADEMPIMENTI E OPPORTUNITA'

Possono beneficiare della rivalutazione i soggetti Ires che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, ovvero: Società per azioni e in accomandita per azioni; Società a responsabilità limitata; gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust. Può essere esteso anche alle Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice, Imprese individuali, enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Possono essere rivalutati i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

Possono essere rivalutati anche i beni immateriali, mentre restano escluse le immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni (avviamento, oneri pluriennali).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene.

La rivalutazione può essere inoltre solo civilistica oppure, su opzione anche con effetti fiscali.

L'opzione per il riconoscimento fiscale, è decisamente a basso costo, in quanto il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Irap, versando un'imposta pari al 3%. A seguito del versamento dell'imposta sostitutiva, il maggior valore è riconosciuto fiscalmente a decorrere

dall'esercizio successivo (dal 2021).

Quindi, ad esempio, è possibile sin dal 2021 dedurre i maggiori ammortamenti beneficiando di un risparmio Ires e Irap pari, in genere al 27,9%, contro il 3% pagato subito a titolo di imposta sostitutiva.

Tuttavia, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero di consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati prima del 01/01/2024, ai fini della determinazione delle plusvalenza o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, con un'imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive possono essere versate in un massimo di tre rate.

La rivalutazione risulta essere particolarmente conveniente per le imprese in contabilità semplificata.

Nel caso in cui, invece, l'impresa decidesse di effettuare una rivalutazione soltanto civilistica, emerge un saldo attivo, riserva di patrimonio netto, che costituisce una semplice riserva di utili, non in sospensione d'imposta.

In questo caso, però, negli anni successivi sarà sempre necessario seguire un "doppio binario", qualificando come indeducibili i maggiori ammortamenti calcolati sui beni rivalutati. In caso di cessione, emergerà sempre una differenza tra la plus o minusvalenza civilistica e quella fiscale (anche dopo il 2024).

Per gli imprenditori individuali o le società di persone in contabilità semplificata, la rivalutazione esplica necessariamente ai fini fiscali, e il saldo attivo, non risultando esposto in contabilità, non è in ogni caso oggetto di tassazione.

La scelta di effettuare una rivalutazione potrebbe interessare molte aziende, non solo in considerazione del basso costo previsto per il riconoscimento fiscale, ma, soprattutto, alla luce dell'attuale momento storico.